

COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L'Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:	IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA ANNO 2012.
----------	--

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (...).

8-bis. (...)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 22.06.2012

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tanto si propone affinché il Consiglio Comunale,

DELIBERI

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,50
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	4,00
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto (art. 13 comma 13 D.L. 201/2011) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	4,00
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00
5	Aree fabbricabili	7,60

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari	200,00
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto (art. 13 comma 13 D.L. 201/2011) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	200,00

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

4) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Cappadocia, 16-06-2012

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere favorevole sotto il profilo della Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li:



Il Responsabile del servizio competente
PELILLO ANTONIO

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra si esprime parere favorevole sotto il profilo della Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li:

Il Responsabile del servizio contabile
MINATI SIDERIA

Il Consiglio Comunale

*Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Visti i Pareri espressi ai sensi dell'art. 49c.1 d.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 5;
Astenuti n. //
Contrari n. 2 Tocci Franco, Agostini Paolo;*


DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.


*Con separate votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara inoltre
Immediatamente Eseguitibile il presente atto ai sensi dell'Art. 134 Com. 4 Dec. Lgs. 267/2000*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
D.ssa LILLI LUCILLA



IL SEGRETARIO COMUNALE
PELILLO ANTONIO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi

Li 25.6.12 Numero di pubblicazione

Posi. 1848



IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
BELLOTTA ANNA



- Soggetta all'invio ai Capigruppo consiliari
 Inviata alla Prefettura de L'Aquila

DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-06-2012

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000
 Ai sensi dell'art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELILLO ANTONIO